



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA
03047 SAN GIORGIO A LIRI (FR)
Via Garibaldi snc - ☎ 0776/910107 fax 0776/1810014 - C.M.FRIC826009 C.F.81002370609
✉ fric826009@istruzione.it ✉ fric826009@pec.istruzione.it Sito: www.scuoleicsangiorgioliri.gov.it

A TUTTI I DOCENTI AL PERSONALE ATA

Oggetto : Divieto di fumo

La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto si prefigge di:

- prevenire l'abitudine dal fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno di ridurre il numero giornaliero delle sigarette
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformante alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
- promuovere iniziative informative/educative sul tema
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi ,strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Ciò premesso, si comunica che il decreto-legge sulla scuola n. 104/3013, in vigore dal 12/09/2013, ha modificato le disposizioni normative relative alla tutela della salute nelle scuole. Si segnala in particolare che, per quanto riguarda le direttive del fumo, l'art. 4 del suddetto decreto afferma quanto segue:

Comma 1: All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003.n.3,dopo il comma 1 è inseritoli seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."

Comma 2: E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie....

Comma 3: Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 ,e successive modificazioni.

Comma 4: I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente rassegnati , con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

Si stabilisce pertanto con decorrenza immediata il divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche in tutti gli spazi di pertinenze esterne, per gli alunni e per tutto il personale scolastico .

I soggetti incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare sono i collaboratori del Dirigente scolastico (dott. Ida Colandrea), i responsabili di plesso /sede e tutti i collaboratori scolastici.

Essi opereranno nella applicazione della legge 584/1975 e successive modifiche, assumendo la veste di Pubblico Ufficiale, in quanto eserciteranno una pubblica funzione, espressamente prevista dalla legge e delegata nelle forme di legge, con potere di contestare specifiche violazioni.

Si rammenta infine che i trasgressori alle situazioni sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 ad euro 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o di bambini fino a dodici anni.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Ida Colandrea

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3,co. 2, D.Lgs 39/93